



STUDIO PERUZZI TRIGGIANI DANI

Via L. Giuntini, 50/N – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571.994128 – Fax 0571.992326 - 592892
E-mail: info@studioperuzzi.com
Web: www.studioperuzzi.com

Rag. Franco Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi
CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Stefano Dani
COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Dott. Fulvia Peruzzi

Empoli, 01/07/2016

A tutte le Aziende
Loro sedi

Circolare Flash n° 14

Oggetto: TRASFERTA: QUANDO SI CONFIGURA LA FATTISPECIE DI INFEDELE
REGISTRAZIONE SUL LIBRO UNICO DEL LAVORO

INPS, Messaggio n. 2682 del 16 giugno 2016

Ministero del Lavoro, Nota n. 11885 del 14 giugno 2016

L'INPS, con il **Messaggio n. 2682 del 16 giugno 2016**, prendendo le mosse da quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con la **Nota prot. n. 11885 del 14 giugno 2016** in tema di regime sanzionatorio applicabile in caso di disconoscimento della prestazione lavorativa svolta in regime di trasferta, provvede a rimarcare i confini sanzionatori in ambito all'**infedele registrazione sul Libro Unico del Lavoro**.

L'Istituto, con il fine di fornire lo spettro definitorio complessivo, provvede a chiarire che, in ambito al profilo sanzionatorio ed al di là della gradualità incrementale della sanzione stessa come indicato successivamente, **risulta necessario considerare che la fattispecie punita riguarda un'indicazione non veritiera, ciò si verifica ogni qualvolta venga riconosciuto in sede ispettiva che di fatto tale cifra non rivesta la giusta delineazione della "vera trasferta", si tratta per esempio di quei casi in cui il datore di lavoro indichi con tale voce somme per raggiungere un "netto pattuito" o comunque una somma retributiva al fine di eludere le imposizioni contributive e fiscali, oppure non riesca a dimostrare con documentazione idonea (vedi per esempio prospetto riepilogativo inviato a suo tempo dal nostro studio) l'effettività della missione al di fuori del territorio comunale.**

Con specifico riferimento alla trasferta, la condotta di infedele registrazione sul LUL si configura in tutti i casi in cui, da un lato il trattamento retributivo risulta diverso da quello effettivamente indicato, dall'altro quanto indicato sul LUL si discosta dall'effettivo svolgimento fattuale del rapporto (indicata la trasferta in presenza di diversa attività).

Per quanto attiene l'aspetto sanzionatorio, l'art. 39, comma 7, Legge n. 133/2008, come modificato dall'art. 22, D.Lgs n. 151/2015, prevede la:

- sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 150,00 a euro 1.500,00** se la contestazione riguarda **meno di 5 lavoratori** o un **periodo inferiore a 6 mesi**;
- sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 500,00 a euro 3.000,00** se la contestazione riguarda **più di 5 lavoratori** o un **periodo superiore a 6 mesi**;
- sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 1.000,00 a euro 6.000,00** se la contestazione riguarda **più di 10 lavoratori** o un **periodo superiore a 12 mesi**.
- Tali sanzioni si sommano ovviamente al recupero contributivo e relativi oneri accessori sulle somme che vengono indicate con la voce trasferita e poi accertate diversamente.

Studio Peruzzi Triggiani Dani